

STATUTO

**BRAICO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN VITO DEI NORMANNI BR VIA
ANNUNZIATA 54

Numero REA: BR - 162358

Codice fiscale: 02660830742

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

(cinquemila virgola zero zero) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

I comparenti dichiarano e si danno atto che il versamento del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale pari complessivamente ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) è avvenuto oggi stesso nelle mani del nominando Organo Amministrativo il quale dà ricevuta e quietanza anche con la sottoscrizione del presente atto, dichiarando ed attestando che detto versamento è avvenuto:

a) per la quota di BRANDI Giuseppe, mediante assegno circolare non trasferibile recante n. 4003128739-12 di Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero), emesso da Banca Popolare di Bari filiale di San Vito dei Normanni (BR) in data 11/06/2021 all'ordine di BRAICO SRL IMPRESA SOCIALE;

a) per la quota di ERRICO Piero mediante assegno postale vidimato non trasferibile recante n. 0368366632-10 di Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero), emesso da Posteitaliane filiale di San Vito dei Normanni (BR) in data 12/06/2021 all'ordine di BRAICO SRL IMPRESA SOCIALE.

Art. 4) Attività costituente l'Oggetto Sociale

La Società ha ad oggetto l'attività indicata nell'**articolo 3)** dello Statuto Sociale regolante la vita della Società, Statuto che si trascrive nel corpo del successivo **articolo 8)** del presente atto costitutivo.

Art. 5) Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata, disgiuntamente, a BRANDI Giuseppe e ERRICO Piero, che qui dichiarano di accettare la carica, non trovandosi in alcuno stato di ineleggibilità o incompatibilità con essa.

Ai sensi degli articoli 29), 33) e 34) dello Statuto Sociale di cui *infra*, è scelta la forma di più amministratori con poteri e firma disgiunti. Sono **nominati Amministratori BRANDI Giuseppe e ERRICO Piero, a tempo indeterminato, salvo revoca**, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

I comparenti BRANDI Giuseppe e ERRICO Piero accettano la carica loro conferita, dichiarando che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge e i quali restano investiti di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ai quali spettano la firma sociale e la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Art. 6) Durata

La Società sarà costituita a tempo indeterminato.

Art. 7) Esercizi Sociali

Gli esercizi sociali hanno durata annuale con decorrenza dal primo gennaio al **31 (trentuno) dicembre di ogni anno**.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il **31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno)**.

Art. 8) Statuto

Qui di seguito si enunciano le norme relative al funzionamento della Società che, nel loro complesso, vengono denominate "**Statuto Sociale**" e sono del seguente tenore letterale:

STATUTO SOCIALE

Art. 1

DENOMINAZIONE

È costituita una Società a Responsabilità Limitata sotto la denominazione —
"BRAICO SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IMPRESA SOCIALE", in breve anche **"BRAICO S. R. L. IMPRESA SOCIALE"**. —

Art. 2

SEDE

La Società ha sede nel **Comune di San Vito dei Normanni (BR)**. —

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune non è da considerarsi modifica dello statuto sociale ed è di competenza dell'Organo Amministrativo. —

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111-*ter* delle Disposizioni di Attuazione del cod. civ. —

Art. 3

SCOPO

La Società esercita, in via stabile e principale, un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili, trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. —

La Società, tramite i propri regolamenti interni, prevede adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività ai sensi dell'art. 11 D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112, al fine di permettere loro di esercitare un'influenza sulle decisioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi prodotti e scambiati. —

Art. 4

OGGETTO

La Società nel rispetto di quanto previsto alla lettera i) dell'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato. Nella fattispecie, la Società intende sviluppare in via principale, ma non esclusiva, la promozione di attività artistiche, organizzando, quindi, mostre d'arte, esibizioni dal vivo di musicisti e cantanti, esposizioni cinematografiche e fotografiche, workshop finalizzati allo studio e all'apprendimento delle materie artistiche. —

La Società, così come previsto dal comma 4 dell'art 2 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, intende perseguire, in via secondaria, lo sviluppo delle proprie attività di interesse generale, anche attraverso l'occupazione di: lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità, persone senza fissa dimora le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. —

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale, la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata, quale, a titolo esemplificativo, lo sviluppo e la gestione di un Art Cafè, al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra identificate. —

L'Impresa Sociale si propone di svolgere attività anche commerciali finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali (quali ad esempio la

produzione e la commercializzazione, anche on line, di gadgets ed articoli di vario genere finalizzati alla sponsorizzazione delle attività poste in essere dalla Società nonché la gestione della pubblicizzazione, in qualunque forma, delle attività sociali).

La Società inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse. La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Le attività di cui sopra sono esercitate dalla Società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.

E' espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto. L'Impresa Sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria (nei limiti consentiti dalla Legge) necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

Art. 5

SCOPO NON LUCRATIVO

All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impresa sociale:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;
- c) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Ma è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 6

DURATA

La Società sarà costituita a tempo indeterminato.

Art. 7

CAPITALE SOCIALE

Il capitale della Società è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.— Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2464 comma 3° cod. civ. sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro, sempre che ciò sia consentito dalla legge anche ai sensi dell'art. 2463 comma quinto cod.

civ. in tema di Società con capitale inferiore agli Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Può, quindi, formare oggetto di conferimento qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o servizi a favore della Società, nel rispetto delle norme di Legge.

Art. 8

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione;
- e) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 9

MODALITÀ DI AMMISSIONE - QUOTA ASSOCIATIVA

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, domicilio e residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
2. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
4. dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

Gli Enti che intendono associarsi alla Società devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni :

1. denominazione e ragione sociale, sede dell'attività, codice fiscale ed eventualmente P. IVA;
2. importo della quota da sottoscrivere e impegno di versare quanto sottoscritto;
3. caratteristiche ed entità degli associati;
4. dichiarazione di accettazione dello statuto sociale;
5. nome della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal legale rappresentante, i seguenti documenti:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
2. estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
3. bilancio dell'ultimo esercizio;
4. ogni altro documento che l'Organo Amministrativo della presente Società ritenga utile e abbia richiesto.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide inappellabilmente l'Organo di Amministrazione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda.

La valutazione dell'Organo Amministrativo dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte dell'Organo Amministrativo, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza

dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui al presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della Società stessa.

Il nuovo ammesso dovrà versare l'ammontare della quota sottoscritta nei termini indicati dall'Organo di Amministrazione nella delibera di ammissione a socio.

I Soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con l'Impresa Sociale, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 10

PARTECIPAZIONI - DIRITTI DEI SOCI

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che in sede di aumento del capitale sociale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ. nel caso di pegno usufrutto e sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 cod. civ.

Art. 11

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili nel rispetto delle modalità *infra* indicate.

- Prelazione a titolo oneroso -

In caso di trasferimento per atto tra vivi a terzi (non soci), a titolo oneroso, è riservata agli altri soci, in ogni caso e a parità di condizioni, il diritto di prelazione.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie quote, è tenuto a darne comunicazione all'altro socio o, se la compagine sociale è composta da più soci, a tutti altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, nelle quali dovranno essere precisati il prezzo, il nome dell'acquirente e le modalità relative alla cessione (*c.d. denunciatio*).

Entro quindici giorni da quello in cui ricevuta la comunicazione, i soci dovranno dichiarare con lettera raccomandata o PEC al cedente se intendono avvalersi del diritto di prelazione.

Qualora il corrispettivo richiesto sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro; qualora non sia raggiunto alcun accordo, le parti provvedono a designare, nel più breve tempo possibile dalla *denunciatio*, un Notaio nel territorio italiano che dovrà nominare, entro e non oltre 1 (uno) mese a partire dalla designazione e ad insindacabile e personale giudizio, un perito al fine di stabilire il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, in conformità a quanto disposto dall'art. 2473, co. 3, cod. civ.

Se il diritto di prelazione non viene esercitato entro il suddetto termine o i

soci vi rinuncino espressamente, la quota può essere trasferita liberamente alle persone, al prezzo ed alle condizioni di cui alla citata comunicazione, salvo quanto sotto specificato con riguardo al *placet* dell'Organo Amministrativo.

Il diritto di prelazione dei soci restanti non sussiste quanto la quota viene ceduta a titolo oneroso a un discendente del socio o a un altro socio, salvo quanto sotto specificato con riguardo al *placet* dell'Organo Amministrativo.

- Prelazione a titolo gratuito -

Anche in caso di trasferimento a titolo gratuito, per atto tra vivi, a terzi (non soci) è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

In tal caso, resta fermo l'obbligo di effettuare la c.d. *denunciatio* nelle forme sopra indicate (da parte del cedente).

Entro quindici giorni da quella in cui è ricevuta la suddetta *denunciatio*, chi tra i soci intende esercitare il diritto di prelazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata o PEC al cedente, corrispondendogli una somma di denaro determinata dal perito nominato da un Notaio. In particolare, le parti provvedono a designare, nel più breve tempo possibile dalla *denunciatio*, un Notaio nel territorio italiano che dovrà nominare, entro e non oltre 1 (uno) mese a partire dalla designazione e ad insindacabile e personale giudizio, un perito al fine di stabilire il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, in conformità a quanto disposto dall'art. 2473, co. 3, cod. civ.

Se il diritto di prelazione non viene esercitato entro il suddetto termine o i soci vi rinuncino espressamente, la quota può essere trasferita liberamente, salvo quanto sotto specificato con riguardo al *placet* dell'Organo Amministrativo.

Il diritto di prelazione non sussiste quanto la quota viene ceduta a titolo gratuito a un discendente del socio o a un altro socio, salvo quanto sotto specificato con riguardo al *placet* dell'Organo Amministrativo.

- Clausole comuni al diritto di prelazione -

Ogni qualvolta siano più di uno i soci interessati a rilevare la quota del cedente, a parità di condizioni, ciascuno degli altri soci avrà diritto di prelazione nell'acquisto della trasferenda quota, da esercitarsi proporzionalmente alle rispettive quote già possedute.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da più soci, la quota prelazionata è, quindi, ripartita tra gli stessi in misura tale che rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Placet dell'Organo Amministrativo

Non sono ammessi, per alcun motivo, l'alienazione della quota e l'ammissione di nuovi soci, se non con il benestare dell'Organo Amministrativo. Il socio che intende trasferire la propria quota a terzi estranei alla compagine sociale deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'Impresa Sociale deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

La valutazione dell'Organo Amministrativo dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017, e

verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte dell'Organo Amministrativo, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui al presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della Società stessa.

Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla Società, che deve essere esercitato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le modalità *infra* indicate all'art. 12. Per la valutazione della quota del socio receduto si applicano i criteri di cui al presente Statuto.

Art. 12

DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso compete nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, all'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo.

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro 15 (quindici) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della Società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate con avviso di ricevimento inviate dal socio recedente a norma del primo capoverso del presente articolo.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la Società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 13

LIQUIDAZIONE RECESSO

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Art. 14

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla Legge o dal contratto sociale (ad esempio, a titolo esemplificativo e non tassativo, quando il socio non partecipi da più di un anno alla vita della Società, non prendendo parte alle assemblee convocate);
- sia stato interdetto o inabilitato;
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- sia sottoposto a procedure concorsuali.

Qualora la Società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

Negli altri casi l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il

voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantun per cento) dei voti esprimibili in siffatta delibera, salvo quanto precisato al successivo capoverso.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale però spettano i diritti d'intervento e di impugnazione.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del presente Statuto, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

Art. 15

SOCIO UNICO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 cod. civ.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicazione prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate per l'iscrizione nel Registro delle Imprese entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

Art. 16

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni indicate dall'art. 2479 cod. civ. e dalle altre disposte dalla Legge.

Con riferimento alla nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo, nelle imprese sociali che superino due dei limiti di cui all'art. 2435 bis primo comma cod. civ., ridotti alla metà, la nomina di un componente dell'Organo Amministrativo spetterà ai lavoratori (con metodo assembleare e con la maggioranza assoluta per capi).

Art. 17

DECISIONI IN FORMA ASSEMBLEARE

Nei casi previsti obbligatoriamente dalla Legge o dal presente Statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

Art. 18

DECISIONI IN FORMA NON ASSEMBLEARE

Tutte le decisioni che per Legge o in forza del presente Statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate

mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

A tal fine, l'amministratore unico, il presidente del consiglio di amministrazione (previa delibera del consiglio stesso), oppure gli amministratori (congiuntamente e/o disgiuntamente qualora non sussista un consiglio di amministrazione), comunicano a tutti i soci e, ove nominati, ai sindaci, il testo della decisione accompagnato da una lettera contenente l'indicazione del termine, non inferiore a giorni 10 (dieci) dalla comunicazione stessa, entro il quale i soci possono approvare la decisione apponendo in calce la propria sottoscrizione preceduta dalla relativa data. Detta lettera accompagnatoria, potrà altresì contenere ogni eventuale osservazione e spiegazione in ordine agli argomenti posti in decisione.

L'Organo di Controllo, nello stesso termine concesso ai soci, potrà far pervenire le loro eventuali osservazioni.

Le comunicazioni dovranno in ogni caso avvenire con mezzi che consentano di verificare la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e dovranno essere conservate dalla Società.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità dovranno essere trascritte senza indugio a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro delle Decisioni dei Soci, ai sensi dell'art. 2478 cod. civ.

Art. 19

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, nella quale valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo, con mezzi che garantiscono la tempestiva informazione degli interessati a:

- tutti i soci;
- se nominato, all'Organo di Controllo;
- ai lavoratori della Impresa Sociale e agli utenti, al fine della partecipazione degli stessi alle assemblee di Soci (anche tramite i loro rappresentanti).

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

- a) lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima della data della adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di

ricevimento al domicilio dei soci che risulta dal Registro delle Imprese; —
b) messaggio telefax o di posta elettronica o telegramma ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento. —

Art. 20

ASSEMBLEA TOTALITARIA

Anche in mancanza delle formalità di convocazione predette, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, quando o se nominato, sono presenti o informati, anche a mezzo fax o con messaggio di posta elettronica, anche non certificata, della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. —

Art. 21

DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti come soci nel Registro delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazione, ovvero coloro che dimostrano tale qualità con atto avente data certa anteriore e con l'avvenuto deposito dello stesso per l'iscrizione nel Registro delle imprese. —

Art. 22

VOLONTARIATO

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti. —

Art. 23

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea sia da altri soci che da non soci, senza preclusione alcuna, mediante delega scritta la cui documentazione sarà conservata secondo Legge. —

La rappresentanza ad intervenire in assemblea può essere conferita anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. —

Art. 24

PRESIDENZA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti). —

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. —

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. —

Art. 25

SVOLGIMENTO - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;—
 - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;—
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;—
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;—
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario. —
- In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario scelto dal Presidente ovvero ricevuto da un Notaio nei casi previsti dalla Legge.

Art. 26

QUORUM

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della Società e la nomina e revoca dei liquidatori dovranno essere adottate **con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.**—
Tutte le altre deliberazioni anche in forma non assembleare sono adottate **con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.**—

Art. 27

AUMENTO DEL CAPITALE

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 2482 ter cod. civ. —
In tal caso spetta ai soci, che non hanno acconsentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ. —
La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.
Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Art. 28

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

La relazione degli amministratori e le osservazioni dell'Organo di Controllo o del revisore, quando o se nominati, possono non essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea purché siano presentate alla stessa ed ivi esaurientemente illustrate.

In ogni caso gli amministratori nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

Art. 29

AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della Società è affidata ad uno o più amministratori sino ad un massimo di cinque nominati con decisione assunta in forma collegiale.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili; gli amministratori possono non essere soci.

Quando l'amministrazione della Società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Art. 30

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ove costituito, il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri.

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

In caso di richiesta di un amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'Organo di Controllo o il revisore, se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione

si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, inviare e ricevere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tale requisito, il consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 31

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

- a) di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";
- b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da lui sottoscritto.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a quindici giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 cod. civ.

Art. 32

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, decade l'intero consiglio di amministrazione (clausola "simul stabunt simul cadent"). Gli altri consiglieri devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, la cessazione di uno di essi, per qualsiasi causa, determina la decadenza di tutti i restanti (clausola "simul stabunt simul cadent") che devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 33

POTERI DI GESTIONE

All'amministratore unico, al consiglio di amministrazione e ai singoli amministratori (operanti congiuntamente o disgiuntamente) competono tutti i

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della Società.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio, i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta, a seconda di cosa sia indicato all'atto/delibera di nomina degli stessi.

Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti. La maggioranza dei soci, determinata in base alla parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione. Ove i soci siano due, la decisione sull'opposizione deve essere decisa mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

Art. 34

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della Società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della Società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla atto/delibera di nomina, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in tale sede i poteri di amministrazione.

In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli e determinati atti o categorie di atti.

Art. 35

COMPENSI

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'Assemblea determina l'eventuale compenso, ove consentito dalla legge.

Art. 36

ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo della società può essere affidato e svolto, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo al Decreto Legislativo 112/2017, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in

alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti. La nomina dell'Organo di Controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

L'Organo di Controllo in qualsiasi momento procede ad atti di ispezione e controllo.

Con riferimento alla nomina dei componenti dell'Organo di Controllo, nelle imprese sociali che superino due dei limiti di cui all'art. 2435 bis primo comma cod. civ., ridotti alla metà, la nomina di un componente dell'Organo di Controllo spetterà ai lavoratori (con metodo assembleare e con la maggioranza assoluta per capi)

Art. 37

BILANCIO

Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico ovvero gli amministratori (congiuntamente) ovvero il consiglio di amministrazione procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla scrittura ed all'oggetto della Società, entro il termine di 180 (centoottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio stesso nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge.

Art. 38

UTILI DI BILANCIO

L'Impresa Sociale non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:

- a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al presente Statuto;
- c) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del rapporto sociale.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli Amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati,

superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento. _____

Art. 39

EMISSIONE TITOLI

Con deliberazione dell'Assemblea, l'Impresa Sociale può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto. _____

Art. 40

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e l'Impresa Sociale, gli Amministratori, i Liquidatori o i Sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo ove ha la sede l'Impresa Sociale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina gli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Impresa Sociale. _____

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, *ex bono et aequo*, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Impresa Sociale e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per Amministratori, Liquidatori e Sindaci, relativamente alle controversie degli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nella quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

Art. 41

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Nei casi previsti dalla Legge, la liquidazione è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, ai quali compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione.

La Società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-*bis* cod. civ., con le maggioranze

richieste per le modificazioni del presente Statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 *ter*, secondo comma, cod. civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art. 42

DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

Art. 43

RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di Legge.

Art. 9) Autorizzazione

L'Organo Amministrativo è autorizzato ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese e procedimenti connessi e conseguenti.

Le spese del presente atto, il cui importo ammonta approssimativamente ad Euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero zero), oltre alla ritenuta d'acconto da versarsi dalla Società, come per legge, sono a carico della Società.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che, da me interpellate, lo approvano, lo confermano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 15 (quindici) e minuti 00 (zero zero).

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte completato di mio pugno, consta di numero 10 (dieci) fogli di cui scritte numero 36 (trentasei) pagine per intero e sin qui della presente.

F.to BRANDI Giuseppe; F.to ERRICO Piero; F.to Augusta Maria MASSARI
Notaio segue impronta sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D.lgs. in data 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68 ter Legge 16 febbraio 1913 n.89, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite M.U.I.

Mesagne, 22 giugno 2021